



## COMUNE DI COLONNO PROV. DI COMO

### ORDINANZA SINDACALE

N. 000006 DEL 04.04.2020

Prot. 1728/ 2020  
Pubb. 000223/ 2020

**OGGETTO: PROROGA CHIUSURA PARCO GIOCHI COMUNALE PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA "CORONA VIRUS". ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 50, C.4 E 54, C.4 E 4-BIS, D.LGS. 267/2000**

### IL SINDACO

**Considerato che** l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

#### Visti:

- gli artt. 3, comma 6-bis, e 4 del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 3, comma 2, ove si prevede che "I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1";
- i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:
  - ✓ 8 marzo 2020 il quale tra le altre misure prevede : "di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita da territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute";
  - ✓ 9 marzo 2020 che, in particolare, all'art. 1, c. 2 prevede che "Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico."
  - ✓ 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale." pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;
  - ✓ 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale." pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

**Tenuto conto** dell'evoluzione della situazione epidemiologica e del suo carattere particolarmente diffusivo che sta comportando l'incremento dei casi, sia sul territorio nazionale che nell'ambito di questo Comune, confermandone i tratti di emergenza per la sanità pubblica nazionale e locale;

**Dato atto** che la Decretazione sopra richiamata si pone l'obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

**Considerato che:**

- in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Colonno, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti e in linea con le misure statali e non eccedenti i limiti di cui all'art. 3, comma 2, d.l. 19/2020;
- si ravvisa, in specie, la necessità di porre in essere interventi urgenti e improcrastinabili che prevenzano ogni situazione dalla quale possa derivare un effettivo e concreto pericolo per la salute e per la pubblica incolumità, tra cui per quanto specificamente oggetto del presente provvedimento, la chiusura al pubblico di tutti i parchi gioco comunali fino alla cessazione dell'emergenza sanitaria, al fine di escludere assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

**Ritenuto**, alla luce di quanto sopra, che sussista la contingibilità e l'urgenza di tutelare la salute delle persone e la pubblica incolumità adottando misure di natura precauzionale al fine di evitare circostanze atte a favorire la trasmissione del virus;

**Richiamati:**

- l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i.;
- l'art. 54 commi 4 e 4 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**Dato atto che** il presente provvedimento è esecutivo dall'affissione nei luoghi pubblici appositamente preposti e all'Albo pretorio on line del Comune di Colonno e che la situazione di contingibilità ed urgenza consente l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90;

**Vista** l'Ordinanza n. 3/2020 che ordinava quanto in oggetto sino al 03.04.2020;

**ORDINA**

per le motivazioni indicate e descritte in premessa, al fine di contenere il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale **la chiusura al pubblico, sino a cessata emergenza sanitaria, di tutti i Parchi giochi comunali.**

**DISPONE**

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza al Comando di Polizia Municipale, alla Prefettura di Como, alla Polizia Locale convenzionata ed al Comando Carabinieri di Tremezzina.

**AVVERTE**

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p. e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 € così come stabilito dall'articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000.

## **COMUNICA**

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sez. di Como entro 60 giorni dalla pubblicazione;

La presente è pubblicata all'albo pretorio on line dell'Ente dal 04.04.2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

**IL SINDACO**

**Davide Gandola**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 3 c.2 del D. Lgs. n. 39/1993